

DISCIPLINARE FUNZIONAMENTO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.)

Approvato con delibera di G.C. n. 301 del 25.10.2017

Art. 1 Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare ha per oggetto la disciplina della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dei Comuni di Fisciano, Baronissi e Siano, di cui all'accordo consortile approvato con deliberazioni di Consigli Comunale n. 41 del 11/05/2017 per il Comune di Fisciano, n. 34 del 02/05/2017 per il Comune di Baronissi e n. 16 del 24.05.2017 per il Comune di Siano.

Gli Enti convenzionati sono tenuti ad avvalersi della C.U.C. per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 4, lett.b. del d.lgs. 50/2016 nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dal presente disciplinare.

La denominazione della Centrale di Committenza è la seguente: <<C.U.C. Valle dell'Irno>>.

Art. 2 Ambito di applicazione

La C.U.C. svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto delle amministrazioni aggiudicatrici aderenti all'accordo consortile in tutti i casi di cui al D.lgs 50/2016 e le linee guida ANAC prevedono l'obbligo di centralizzazione.

La competenza della C.U.C. è esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art.7 commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Enti disciplinanti le collaborazioni autonome, attingendo per le procedure ristrette all'Albo Unico dei professionisti istituito in dalla C.U.C.;
- b) procedure di erogazione, di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013;
- c) procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- d) procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate da disposizioni di legge;
- e) contratti esclusi dall'applicazione del D.lgs 50/2016 e s.m.i. o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara.

Art. 3 Funzionamento della C.U.C.

La sede operativa della C.U.C., è ubicata nella sede del Comune di Fisciano, Piazza Umberto I.

La Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi di ciascun Comune sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza.

I singoli Enti associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

La C.U.C. è diretta dal responsabile dell'ufficio gare e contratti del comune capofila.

Sono assegnati stabilmente alla C.U.C. i dipendenti individuati con delibera di G.C. n. .. del del comune capofila. Per lo svolgimento delle gare dei Comuni aderenti, la C.U.C si avvale del rispettivo R.U.P competente per la gara il quale è tenuto a svolgere i compiti di cui all'art. 31 del D.lgs 50/2016.

Art. 4 Competenze del Responsabile C.U.C.

Il Responsabile della C.U.C.:

- collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 31 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. - individuato da ciascun Ente aderente per il singolo procedimento, ai sensi del successivo art. 5, comma 1, lett. a);

- si avvale delle risorse umane della C.U.C., tra cui potranno essere individuati i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i.

La stessa C.U.C., con spese a carico del bilancio degli Enti componenti e previa decisione degli Enti stessi, potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza.

Art. 5 Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.

Alla Centrale Unica di Committenza sono assegnate le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

a.1.) collaborazione con gli Enti associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica;

a.2.) collaborazione con gli Enti associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3.) definizione, in accordo con gli Enti associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.4.) definizione, in collaborazione con gli Enti associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati, nel rispetto della normativa vigente;

a.5.) definizione, in collaborazione con gli Enti associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.6.) istituzione d'intesa con gli Enti associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici unici, finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

a.7.) predisposizione ed adozione nelle procedura per una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) indizione della gara a seguito di determina a contrarre della Stazione Appaltante. La quale deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa;

b.2.) nomina della Commissione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016, che sarà presieduta dal dirigente CUC o altro personale individuato dalla CUC in base alla competenza per materia.

Art. 6 Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti

I singoli Enti associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dalla C.U.C. svolgono le seguenti funzioni ed attività:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali del lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016;

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, del lavori, del servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di legge che dovranno essere trasmessi all'Ufficio C.U.C. congiuntamente alla determinazione a contrarre;

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale, la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta;

a.6.) tutte le attività collaborative con la Centrale Unica di Committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale;

b.2.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con conseguente effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, mediante intervento del Responsabile del Procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) o del

Responsabile unico del Procedimento (per acquisizioni di lavori) con utilizzo del sistema AVCPass e riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;

b.3.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato affidatario, in base all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione attraverso il D.E.C. (nei casi previsti dalla legge) di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Ufficio alla Centrale Unica di Committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

Art. 7 Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.

La Centrale Unica di Committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

Ai fini di cui al comma 1, gli Enti associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e degli Enti aderenti.

I singoli Enti associati assegnano alla Centrale Unica di Committenza le risorse umane individuate in base all'art. 3 mantenendo pertanto a proprio carico gli oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo- previdenziali. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);

b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, software e costi di manutenzione, pratiche o stampati, formazione specifica, utenze, carta, cancelleria, spese postali etc.); ripartite nel modo seguente:

1) Comuni aderenti: tali spese verranno ripartite in base alla densità demografica, € 0,20 per abitante;

2) Enti, società partecipate etc: tali spese verranno sostenute nella misura massima dell'1%, della spesa.

I costi diretti sono a carico dell'ente nel cui interesse è svolta la gara.

Il rimborso dei costi generali avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune capofila, approvata dalla Conferenza dei Sindaci.

Nel caso di costi sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente associato, questi vengono ripartiti sulla base del numero di abitanti di ciascun Comune.

Art. 8 Conferenza dei sindaci

Gli Enti aderenti si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla C.U.C. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 dell'accordo Consortile.

Art. 9 Controversie e contenziosi

Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari e conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente nel cui interesse è stata svolta la procedura di gara.

Art. 10 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alle norme del D.lgs n. 50/2016 nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 11 Disposizioni finali e transitorie

Il funzionamento della C.U.C. secondo la disciplina prevista dal presente disciplinare rimarrà in vigore fintanto che non si provvederà al formale scioglimento dell'accordo funzionale intercomunale, fatte salve eventuali integrazioni e/o modifiche, da effettuarsi in corso di vigenza.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore il giorno successivo al relativo atto di approvazione.